

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1027

**Cont. 1535/12/LO. Procedimento pen. n. 4238/11 R.G.N.R. e n. 1055/13 R.G.. Ratifica incarichi difensivi all'Avv. Alessandro Dello Russo, legale esterno.**

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi notificava in data 19.2.2013 alla Regione Puglia, per l'eventuale costituzione di parte civile, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso in data 12/11/2012 nel procedimento penale n. 4238/11 R.G.N.R. e n. 1055/13 R.G., unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati A.S. + altri per i reati ivi ascritti.
- Gli imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere delle ipotesi delittuose tenute dai medesimi ed afferenti la realizzazione di quattro impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avvenuta, secondo l'impostazione accusatoria, in violazione della normativa di settore, nonché in totale difformità dai titoli abilitativi (capi 1,2 e 9), oltre a diverse ipotesi di falso connesse alle relazioni ai progetti depositate nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviati al fine di ottenere l'assenso alla realizzazione delle opere di cui trattasi (capi 5 e 16).

Agli imputati venivano, inoltre, contestati alcuni reati attinenti l'illecito smaltimento dei rifiuti, rinvenuti dai lavori eseguiti presso gli stessi impianti (capi 12)-13)-14)-15) e il reato di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (capi 17- 18 e 19).

- La Regione Puglia si costituiva parte civile nel prefato giudizio a mezzo dell'Avv. Alessandro Dello Russo del libero foro.
- Con sentenza n. 2360/2015, trasmessa con nota del 20.10.2015 all'Avvocatura regionale dall'Avv. Dello Russo unitamente alla relazione istruttoria, il Tribunale di Brindisi ha condannato alcuni degli imputati per i reati di cui ai capi 1,2 e 5 delle imputazioni, mentre ha ritenuto insussistenti le imputazioni residue; ha dichiarato, inoltre, gli imputati responsabili del danno subito dalla Regione Puglia, da liquidarsi in separata sede, in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica e, quindi, per aver realizzato impianti fotovoltaici contigui di potenza superiore ad 1 MW ed in assenza della prescritta autorizzazione unica regionale e del permesso di costruire eludendo, in tal modo, la disciplina prevista dal D.Lgs. N. 387/2003, nonché per aver realizzato l'impianto sito in Contrada da T. in totale difformità della DIA. Il Giudice di primo grado ha, quindi, concesso in favore della Regione Puglia una provvisoria sul danno da determinarsi nella misura di € 20.000,00, e la condanna alla rifusione delle spese di lite pari a € 5.130,00 oltre oneri di legge.
- L'Avv. Dello Russo, con successiva mail del 26.5.2016, ha trasmesso all'Avvocatura il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, per il giorno 4.7.2016, del giudizio di appello proposto dagli imputati e dal P.M. avverso la citata sentenza.
- Con parere istruttorio del 17.6.2016 l'Avvocatura regionale ha rappresentato la necessità di costituirsi nel prefato giudizio di appello al fine di consolidare e confermare l'esito favorevole del primo grado, pertanto, per evidenti ragioni di continuità difensiva, il Presidente della G.R. ha conferito in data 22.6.2016 il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Alessandro Dello Russo del libero foro.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale ratifichi, ai sensi dell'art. 1, comma 4 *sexies*, della L.R. 18/2006, così come introdotto dall'art. 42 della L.R. 37/2014, il mandato già conferito all'Avv. Alessandro Dello Russo per il primo grado di giudizio, nonché quello conferito, per ragioni di continuità difensiva, al medesimo professionista per la difesa dell'Ente nel giudizio di Appello.

I predetti incarichi difensivi sono stati conferiti alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del

20/12/2012, per un importo forfettario predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 15.000,00, IVA e CPA inclusi, per entrambi i gradi di giudizio (€ 10.000,00 per il giudizio di primo grado; € 5.000,00 per il giudizio di Appello).

Si precisa che, consultato l'Avv. Dello Russo, questi ha rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso relativo al giudizio di appello applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione rispetto a quelli applicati nel primo grado di giudizio.

(Valore della controversia: Indeterminabile giudizio di particolare interesse – Settore di spesa: Energia).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e i\_**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 15.000,00, comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate secondo la normativa applicabile.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 4.500,00, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312, ai sensi dell'art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello proposto dagli imputati avverso la sentenza n. 2360/15 resa dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale n. 4238/11 R.G.N.R. e n. 1055/13 R.G, affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Alessandro Dello Russo, del foro di Bari;

- di ratificare, ora per allora, l'incarico conferito al medesimo professionista per la costituzione di parte civile nel procedimento penale di primo grado ai sensi dell'art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano